



COMUNE DI BUCCINO

Provincia di Salerno

C O P I A

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 2 del 8/1/2020

Oggetto: Nomina difensore di fiducia di comune gradimento ex art. 67 D.P.R. n. 268/1987 e 28 CCNL Enti Locali.

L'anno duemilaventi il giorno otto mese di gennaio alle ore 9,30
nella Casa Comunale, la Giunta, legalmente convocata, si è riunita, sotto la
presidenza della dott.ssa Maria Trimarco – Vicesindaco - nelle persone dei Sigg. :

presenti assenti

1	Nicola	PARISI	SINDACO		X
2	Maria	TRIMARCO	ASSESSORE	X	
3	Francesco	FARAO	ASSESSORE	X	
4	Domenico	SENATORE	ASSESSORE		X
5	Katia	TRIMARCO	ASSESSORE	X	

Totale 3 2

Partecipa il Segretario Comunale, dott.ssa Margherita Torraca

IL PRESIDENTE

constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l'adunanza ed invita i presenti
alla trattazione dell'argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che per il personale degli Enti Locali l'art. 28 del C.C.N.L. del 14.09.2000 prevede che il Comune, anche a tutela dei propri interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti di un suo dipendente per fatti o atti contrari all'espletamento del servizio, assumerà a proprio carico, a condizione che non sussista un conflitto d'interesse, ogni onere di difesa, sin dall'apertura del procedimento, facendo assistere il dipendente da un legale di comune gradimento;

VISTA la nota in data 20.12.2019, prot. n. 10603, con la quale il Geom. Michele Luordo, dipendente del Settore Tecnico dell'Ente, ha comunicato al Comune, per la presa d'atto e il conseguente gradimento, il nominativo dell'avvocato di fiducia nell'ambito dei procedimenti n. ! della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Salerno e per l'abbandono rifiuti località Bisciglieto – Serroni - Teglia, nella persona dell'Avv. Raffaele Falce, del Foro di Salerno;

RICHIAMATA la giurisprudenza diffusamente espressasi in materia di riconoscimento del diritto al rimborso delle spese legali anticipate da dipendenti di enti locali (Corte di Cassazione - Sezione I - sent. n. 5264/2015; Cons. di Stato - sent. n.1190/2013; Cons. di Stato Sez. V - sent. n. 3946/2001; Cons. di Stato sentenza n. 2242/2000, TAR Puglia Sez. II n. 1390 del 18/03/2004 - parere Consiglio Giustizia Amministrativa, Sez. Consultiva 4 aprile 2006 n. 358/2006; Corte dei Conti Veneto sentenza del 05.04.2012 e parere ANCI 2012), secondo la quale è possibile procedere al rimborso solo a seguito di riscontro delle sotto specificate condizioni essenziali:

- assenza di dolo o colpa grave;
- stretta connessione tra contenzioso e carica rivestita di modo che i fatti oggetto del giudizio risultino imputabili al soggetto a seguito dell'espletamento del servizio o della sua attività istituzionale;
- assenza di conflitti di interesse tra il soggetto e l'ente di appartenenza;
- conclusione del procedimento giudiziario con sentenza definitiva di assoluzione;

CONSIDERATO che l'Amministrazione, ai sensi della succitata normativa e giurisprudenza, a seguito di un'attività di istruttoria svolta sull'istanza, ha verificato la sussistenza dei presupposti di legge per l'assunzione in proprio delle spese legali, e più precisamente:

- a) che i procedimenti penali si riferiscono a fatti connessi all'espletamento della funzione pubblica esercitata dai dipendenti e nell'esercizio delle attribuzioni loro affidate;
- b) che non appare sussistente ex ante una situazione di conflitto di interessi, fermo restando che, come precisato dalla giurisprudenza che si è pronunciata sul tema, l'accertamento del conflitto di interessi con l'Ente va compiuto necessariamente ex post, valutando nel caso concreto le conclusioni cui giunge l'autorità giudiziaria;

PRESO ATTO inoltre che l'Ente non ha stipulato polizze assicurative in favore di titolari di posizione organizzativa ai sensi dell'art. 43 del CCNL del 14.9.2000;

RITENUTO di assumere, in assenza di conflitto di interessi ex ante, l'onere della difesa del dipendente Luordo Michele nei procedimenti penali sopra indicati, prendendo atto dell'incarico conferito all'Avv.

Raffaele Falce, riservandosi in caso di subentro nel pagamento di applicare le tariffe minime previste dal D.M. n. 55/2014, che il legale sopra identificato dovrà specificatamente accettare;

VISTO l'art. 28 del CCNL del 14/09/2000;

VISTO il D. Lgs. 165/2001, recante le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTO il Regolamento comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

VISTO lo Statuto comunale vigente;

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 - Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali;

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica di cui all'art. 49 del D. Lgs. n.267/2000, espresso - per il presente atto – dal Responsabile di Settore;


Con voti unanimi favorevoli, resi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. **Di approvare** la parte narrativa del presente atto, che costituisce il presupposto in fatto ed in diritto per le decisioni che seguono;
2. **Di prendere atto** ed esprimere il proprio gradimento, ai sensi dell'art. 28 del CCNL del 14.09.2000, alla nomina dell'Avv. Raffaele falce quale legale di fiducia nella difesa del dipendente del Settore Tecnico Comunale geom. Michele Luordo, a carico del quale sono stati aperti i procedimenti penali n. della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Salerno e per l'abbandono rifiuti località Bisciglieto – Serroni – Teglia;
3. **Di dare atto** che il rimborso delle spese legali avverrà nei limiti dei minimi tariffari previsti dal D.M. n. 55/2014 in caso di provvedimento di non luogo a procedere ovvero di sentenza definitiva di assoluzione, con cui sia stabilita l'insussistenza dell'elemento psicologico del dolo o della colpa grave e da cui emerga l'assenza di pregiudizio per gli interessi dell'Amministrazione (assenza di un conflitto di interesse con l'Ente);
4. **Di dare atto** che non si provvedere ad anticipare somme a titolo di spese legali in quanto sarà possibile constatare l'esclusione di un conflitto di interesse tra l'Amministrazione comunale e il dipendente richiedente il patrocinio, solo sulla base del contenuto del provvedimento giudiziario conclusivo del procedimento che ha coinvolto lo stesso;
5. **Di trasmettere** la presente deliberazione all'interessato, affinché la trasmetta al legale per la presa d'atto ed accettazione del suo contenuto;
6. **di dichiarare** il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

Il Presidente

Dott.ssa Maria Trimarco
F.to come originale



Il Segretario

Dott.ssa Margherita Torraca
F.to come originale

O Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 267/00

O Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 267/00

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione è stata :

Affissa all'Albo Pretorio il 17 GEN. 2020 registrata al n. _____ per prescritta

Pubblicazione di giorni quindici consecutivi e vi rimarrà fino alla scadenza.

Buccino li 17 GEN. 2020

Il Responsabile dell'Albo Pretorio
F.to Sig. Sabato A. Trimarco



Il Segretario Comunale

f.to Dott.ssa Margherita Torraca

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la suesata deliberazione :

() è stata dichiarata immediatamente esecutiva

() è diventata esecutiva per decorrenza termini

Buccino li 17 GEN. 2020



Il Segretario Comunale

f.to Dott.ssa Margherita Torraca

Trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari (art. 125 D. Lgs. n. 267/2000)

Buccino li 17 GEN. 2020



Per copia conforme all'originale
Il Segretario Comunale

Dott.ssa Margherita Torraca